

COMUNE DI ITRI

PROVINCIA DI LATINA

DELIBERAZIONE **COPIA** DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 Del 01/08/2013	OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) 2013
-------------------------	--

L'anno duemilatredici, il giorno **uno** del mese di **agosto** alle ore **17.30** nell'aula Consiliare;

Alla prima convocazione in seduta ordinaria pubblica che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri		Presenti	Assenti	Consiglieri		Presenti	Assenti
De Santis	Giuseppe	1		Ruggieri	Antonio	6	
Iudicone	Luca		1	Mancini	Raffaele	7	
Papa	Umberto	2		Cardogna	Claudio	8	
Palazzo	Elena		2	Di Mascolo	Pietro	9	
La Rocca	Italo	3		Di Biase	Andrea	10	
Fargiorgio	Francesco	4		Petrillo	Mario	11	
Ruggieri	Paola	5					

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenti n. 11
Assenti n. 02

Fra gli assenti sono giustificati i Sigg.ri Consiglieri: _____

Constatato che gli interventi sono in numero legale.

Il Presidente Dott. Papa Umberto dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

il Responsabile del Servizio, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere: favorevole;

il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere: favorevole ;

il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la copertura finanziaria, ha espresso parere:

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia Iacuele

sono nominati scrutatori i Consiglieri _____

Consiglieri presenti n. 11

Assenti n. 2 (Luca Iudicone- Elena Palazzo)

Il Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la discussione il cui contenuto è riportato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 avente ad oggetto: "Trascrizione verbale seduta del primo Agosto 2013".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esponde il delegato al Bilancio Dott. Antonio Ruggieri

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Atteso che, da ultimo, occorre considerare le disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. n.54 del 21/5/2013, di sospensione della rata di acconto IMU 2013 per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Dpr n. 616/1977;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011;


E che all'art. 2 dello stesso decreto si precisa, tra l'altro che, qualora, entro il 31 agosto 2013, non venga attuata una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, l'acconto IMU, relativo agli immobili di cui sopra, dovrà essere versato entro il 16 settembre 2013;

Visto l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce che il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta, il che avviene previa trasmissione della delibera in oggetto entro il 9 maggio; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 % dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento a saldo è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta (previa trasmissione della delibera entro il 9 novembre) pena l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, di quelli adottati per l'anno precedente;

Vista la delibera di C.C. n. 20 del 12/06/2012, con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione IMU per l'annualità 2012;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, confermare per l'anno 2013 le stesse aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2012, come di seguito riportate:

- **0,40 per cento**, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e fattispecie ad essa assimilate e la detrazione di € 200,00; per l'anno 2013, così come per il 2012, la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

- 
- **0,96 per cento**, per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali, atteso che il comma 6 del citato articolo 13 e l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, consentono al Comune di modificare in aumento sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota di base dell'imposta fissata nello 0,76 per cento;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", approvato con delibera n. 19 del 12/06/2012;

Vista la deliberazione di G.C. n. 45 del 20/06/2013, con la quale sono stati determinati i valori minimi delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale sugli Immobili, per l'anno 2013;

Vista la deliberazione di G.C. n. 52 del 20/06/2013, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2013 nel quale è previsto lo stanziamento relativo all'imposta di che trattasi sulla base delle aliquote d'imposta ivi proposte;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013, che ha modificato l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, stabilendo, per l'anno 2013, il differimento al 30 settembre 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto l'art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, di modificare le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre 2013;

Visto il verbale della Commissione Bilancio e programmazione che ha esaminato la proposta relativa alla determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2013, nella seduta del 18/07/13;

Visto il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Per dichiarazione di voto - Italo La Rocca invita a votare favorevolmente in quanto il Comune di Itri (tranne Sperlonga) è tra i Comuni che ha applicato l'aliquota più bassa dell'intera Provincia.

Claudio Cardogna - Ribadisce che l'aliquota applicata dal Comune di Itri poteva essere piu' bassa e quindi il suo voto è contrario,

Esce dall'aula Mancini Raffaele.

Consiglieri presenti e votanti n. 10

Con voti favorevoli	n. 6
Voti contrari	n. 4 (Cardogna -Di Biase- Di Mascolo e Petrillo)
Astenuti	===

DELIBERA

1. Di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2013, le seguenti aliquote da applicare all'Imposta municipale propria:
 - **0,40 per cento**, nella misura base fissata dalla legge, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e fattispecie ad essa assimilate;
 - **0,96 per cento**, per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali, atteso che il comma 6 del citato articolo 13 e l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, consentono al Comune di modificare in aumento sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota di base dell'imposta fissata nello 0,76 per cento;
2. Di stabilire in € 200,00, nella misura base fissata dalla legge, la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze; per l'anno 2013, così come per il 2012, la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.
3. Di fissare in € 3,00 l'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati rimborsi;
4. Di dare atto che l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;
5. Di dare atto delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.L. n. 54 del 21/5/2013, di sospensione della rata di acconto IMU 2013, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e fattispecie ad essa assimilate;
6. Di dare altresì atto che l'art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, consente ai Comuni, ai fini di ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169,

della Legge n. 296/2006, di modificare le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre 2013;

7. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dai commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i.;

In prosieguo

IL CONSIGLIO COMUNALE

messa ai voti l'immediata eseguibilità,

con n. 10 favorevoli espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Mau/ Approvazione Aliquote e detrazioni dell'imposta municipale prorogata IMU 2013

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

FF **IL PRESIDENTE**
Dott. Umberto Papa



FF **IL SEGRETARIO COMUNALE**
Dott.ssa Cinzia Iacuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale,

03 SET. 2013



FF **Il Segretario Comunale**
Dott.ssa Cinzia Iacuele

ESECUTIVITA' (art. 134 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4° del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267

Ufficio Tributi

VISTO - per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Lì 24/07/2013



FF **Il Responsabile**
Dott. Giorgio Colaguori

Ufficio Ragioneria

Visto- per la regolarità contabile si esprime parere favorevole

- Si attesta la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____ ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgvo 267/2000;
- Annotato impegno di spesa sulla U.E.B. n.° _____

Lì 24/07/2013



FF **Il Responsabile**
Dott. Giorgio Colaguori
COMUNE DI ITRI
PROVINCIA DI LATINA
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



03 SET. 2013

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cinzia Iacuele